



PROVINCIA
DI AREZZO

Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana

Approvato con Deliberazione Giunta Provinciale n.
323 del 02.07.2012

il Direttore Generale

BANDO DI GARA PER LA CESSIONE DI QUOTE O AZIONI DELLA SOCIETA' VALDARNO SVILUPPO SpA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 3, COMMI 27-29, L. 244/2007 E S.M.I.

CODICE CIG: 4491086169

A. PREMESSA

La Valdarno Sviluppo è una società per azioni costituita in data 27/10/1995 che ha come scopo primario quello di promuovere il rilancio economico e produttivo dell'area anche attraverso la realizzazione di programmi di interesse pubblico, favorire l'occupazione prevalentemente nell'area del Valdarno Superiore per i Comuni di: Bucine, Cavriglia, Castelfranco di Sopra, Castiglion Fibocchi, Laterina, Loro Ciuffenna, Montevarchi, Pergine Valdarno, Piandiscò, San Giovanni Valdarno, Terranuova B.ni, Figline Valdarno, Incisa Valdarno, Reggello, Rignano sull'Arno, Pontassieve.

I soci della società sono:

TABELLA 1 – Composizione societaria della Valdarno Sviluppo.

SOCI	NUMERO AZIONI	%
PROVINCIA DI AREZZO	3.200	11,24%
U.C. PRATOMAGNO	180	0,63%
C.C.I.A.A. AREZZO	3.000	10,53%
COMUNE BUCINE	409	1,44%
COMUNE CASTELFRANCO DI SOPRA	36	0,13%
COMUNE CASTIGLION FIBOCCHI	155	0,54%
COMUNE CAVRIGLIA	311	1,09%
COMUNE LATERINA	102	0,36%
COMUNE LORO CIUFFENNA	139	0,49%
COMUNE MONTEVARCHI	1.316	4,62%
COMUNE PERGINE V.NO	150	0,53%
COMUNE PIAN DI SCO'	63	0,22%
COMUNE S. GIOVANNI V.NO	752	2,64%
COMUNE TERRANUOVA B,NI	600	2,11%
SUB TOTALE AREZZO	10.413	36,56%
PROVINCIA DI FIRENZE	1.136	3,99%
C.C.I.A.A. FIRENZE	2.453	8,61%
COMUNE FIGLINE V.NO	691	2,43%

COMUNE INCISA V.NO	166	0,58%
COMUNE REGGELLO	403	1,42%
COMUNE RIGNANO SULL'ARNO	100	0,35%
COMUNE PONTASSIEVE	300	1,05%
SUB TOTALE FIRENZE	5.249	18,43%
TOTALE PUBBLICO	15.662	54,99%
BANCA POPOLARE ETRURIA E LAZIO	706	2,48%
MONTE DEI PASCHI DI SIENA	3.581	12,57%
BANCA CREDITO COOPERATIVO	400	1,40%
FIDI TOSCANA SPA	400	1,40%
ASSOSERVIZI SRL	440	1,54%
SAIF SRL	613	2,15%
CONS.ZIO GARANZIA COLLETTIVA FIDI	136	0,48%
C.N.A. AREZZO	454	1,59%
CONFARTIGIANATO AREZZO	454	1,59%
IRIDE SCRL	682	2,39%
PROSER SCRL	200	0,70%
UNION SCRL	200	0,70%
FINPASS SRL	909	3,19%
COSVIV SOC. COOP. A R.L.	2.342	8,22%
UNICREDIT SPA	1.000	3,51%
C.N.A. FIRENZE	100	0,35%
C.A.M. SRL (IN LUQUIDAZIONE)	100	0,35%
CONFAPI TOSCANA	100	0,35%
TOTALE PRIVATO	12.817	45,01%
TOTALE COMPLESSIVO	28.479	100,00%

I sotto elencati soci della Valdarno Sviluppo hanno dichiarato non più strategica la loro partecipazione a detta società. Pertanto hanno deciso di vendere, secondo le procedure stabilite nell'art 11 (Alienazione delle azioni e diritto di opzione) dello statuto societario - allegato al presente bando all. A) - le quote in proprio possesso. Per motivi di razionalizzazione delle procedure in essere è stato individuato nell'Ente Provincia di Arezzo (anch'esso socio della società) il soggetto capofila della compagine venditrice che, in forza di delega di ogni singolo socio venditore, esperisce la procedura ad evidenza pubblica per la cessione delle quote anche in nome e per conto degli altri soci venditori.

TABELLA 2 – Soci che intendono vendere le proprie quote e che hanno delegato alla vendita la Provincia di Arezzo come soggetto capofila per la procedura di vendita

SOCI	NUMERO AZIONI	%	patrimonio netto al 31.12.2011
PROVINCIA DI AREZZO	3.200	11,24%	45.804,35
U.C. PRATOMAGNO	180	0,63%	2.567,33
C.C.I.A.A. AREZZO	3.000	10,53%	42.911,01
COMUNE BUCINE	409	1,44%	5.868,17
COMUNE CASTELFRANCO DI SOPRA	36	0,13%	529,77
COMUNE CASTIGLION FIBOCCHI	155	0,54%	2.200,56
COMUNE CAVRIGLIA	311	1,09%	4.441,88

COMUNE LATERINA	102	0,36%	1.467,04
COMUNE LORO CIUFFENNA	139	0,49%	1.996,81
COMUNE MONTEVARCHI	1.316	4,62%	18.827,05
COMUNE PERGINE V.NO	150	0,53%	2.159,81
COMUNE PIAN DI SCO'	63	0,22%	896,53
COMUNE S. GIOVANNI V,NO	752	2,64%	10.758,32
COMUNE TERRANUOVA B,NI	600	2,11%	8.598,50
PROVINCIA DI FIRENZE	1.136	3,99%	16.259,73
C.C.I.A.A. FIRENZE	2.453	8,61%	35.086,78
COMUNE FIGLINE V.NO	691	2,43%	9.902,54
COMUNE INCISA V.NO	166	0,58%	2.363,57
COMUNE REGGELLO	403	1,42%	5.786,67
COMUNE RIGNANO SULL'ARNO	100	0,35%	1.426,29
COMUNE PONTASSIEVE	300	1,05%	4.278,88
TOTALE	15.662	54,99%	224.090,85

B. ENTE CEDENTE

Provincia di Arezzo, Piazza Libertà, 3, 52100 AREZZO (AR), in qualità di capofila della compagine venditrice che, in forza di delega di ogni singolo socio venditore, esperisce la procedura ad evidenza pubblica per la cessione delle quote anche in nome e per conto degli altri soci venditori.

Riferimenti: Direzione Generale – Piazza Libertà 3 - 52100 AREZZO (AR). Tel.: 0575/392211
Fax: 0575/392431.

Indirizzo e-mail: mnibi@provincia.arezzo.it

Indirizzo posta elettronica certificata: protocollo.provar@postacert.toscana.it

Informazioni di carattere tecnico-finanziario e sulla procedura: *Dr. Massimo Nibi*, Direttore Generale, tel.: 0575/392211

Il presente avviso sarà consultabile anche sul sito istituzionale dell'Ente, al seguente indirizzo web: www.provincia.arezzo.it

C. OGGETTO DELLA PROCEDURA

Cessione delle azioni indicate nella tabella 2, nel preventivo esperimento delle clausole di prelazione e/o di eventuale gradimento previste dallo Statuto societario (all. A).

Si potranno proporre offerte, da parte di chi sia in possesso dei requisiti all'uopo richiesti, **solo per l'intera quota complessiva di capitale sociale posta in vendita**, così come riportata nella tabella 2.

Il prezzo a base d'asta è fissato nel valore contabile del patrimonio netto risultante dal bilancio ordinario d'esercizio, chiuso al 31.12.2011, che risulta essere 407.512, **pertanto oggetto della presente procedura è la cessione di n. 15662 azioni – pari al 54,99% del capitale sociale - al prezzo base d'asta di € 224.090,85= (euro duecentoventiquattromilanovanta/85)**

D. REQUISITI DEI CONCORRENTI

Sono ammessi a partecipare i soggetti che siano in possesso dei requisiti per l'ammissione a soci come previsti nello statuto societario (all. A).

E. CONDIZIONI GENERALI

Per prendere parte alla gara gli interessati dovranno presentare, a pena di esclusione e tassativamente entro il termine sotto indicato e secondo le condizioni di seguito riportate:

- **domanda di partecipazione, redatta in bollo, corredata dalla fotocopia del documento di identità del sottoscrittore e dalla documentazione sottoelencata;**
- **offerta economica, redatta in bollo.**

Il plico unico contenente la documentazione (Busta A) e l'offerta (Busta B), pena l'esclusione dalla gara stessa, deve essere sigillato con ceralacca o nastro adesivo non rimovibile e controfirmato su tutti i lembi di chiusura e deve pervenire esclusivamente al Protocollo della Provincia di Arezzo, Piazza della Libertà 3, 52100 AREZZO (AR), a mezzo raccomandata A.R. del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata; è altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano, negli orari di apertura (consultabili su: www.provincia.arezzo.it), con esclusione del sabato, esclusivamente al Protocollo Generale della Provincia, che ne rilascerà apposita ricevuta. Il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente. **Il termine ultimo per la presentazione delle offerte è fissato entro le ore 12.00 del giorno 10.09.2012.**

Il plico deve recare all'esterno, oltre all'intestazione del mittente e dell'indirizzo dello stesso, l'oggetto della gara, e il giorno e l'ora di scadenza del termine di presentazione delle offerte. **Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine perentorio di scadenza**, anche indipendentemente dalla volontà del concorrente ed anche se spediti prima del termine medesimo; ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale dell'agenzia accettante; tali plichi non verranno aperti e verranno considerati come non consegnati.

Il plico unico deve contenere al suo interno due buste, a loro volta sigillate con ceralacca o nastro adesivo e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l'intestazione del mittente, l'oggetto della gara e la dicitura, rispettivamente, «A – Documentazione» e «B – Offerta».

La busta «A – Documentazione» dovrà contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

- 1) domanda di partecipazione alla gara redatta in bollo (una marca da € 14,62=), in lingua italiana, datata e sottoscritta dal rappresentante legale del soggetto concorrente
- 2) dichiarazione sostitutiva in carta semplice, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 20 dicembre 2000 n. 445, avente – a pena di esclusione - il seguente contenuto:

a) indicazione del soggetto che dovrà acquistare le azioni, nonché dei dati e della qualifica di chi sottoscrive l'offerta e dichiarazione.

In particolare:

- per le persone fisiche e i titolari di impresa individuale: indicazione di nome, cognome, luogo e data di nascita, domicilio, codice fiscale del sottoscrittore;
- per le società o altri enti iscritti nel Registro delle Imprese: indicazione di denominazione o ragione sociale, sede legale, codice fiscale e partita IVA, dati anagrafici di tutti i soci per le società in nome collettivo e dei soci accomandatari per le società in accomandita semplice, generalità del sottoscrittore rappresentante legale e degli altri eventuali legali

rappresentanti per gli altri tipi di società, indicazione del numero, luogo e data di iscrizione al registro delle imprese;

- per gli enti pubblici e per le PP.AA. di cui all'art. 1, comma 2 del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i.: indicazione della denominazione, sede legale, codice fiscale e partita IVA, generalità del sottoscrittore rappresentante legale e/o negoziale che opera in nome e per conto dell'ente ed indicazione dei riferimenti della relativa deliberazione o determinazione a contrattare;
- per le società semplici, associazioni, soggetti non iscritti nel Registro delle imprese: indicazione di denominazione o ragione sociale, sede legale, dati fiscali, generalità del sottoscrittore rappresentante e degli altri eventuali legali rappresentanti;
- indicazione del possesso dei requisiti speciali richiesti dallo statuto societario e modalità della loro evincibilità oggettiva o comunque della loro documentabilità;
- in caso di offerta in nome e per conto di terzi: indicazione dei dati relativi al sottoscrittore, dei dati relativi al soggetto sul quale ricadranno gli effetti dell'aggiudicazione, nonché gli estremi dell'atto notarile di conferimento della procura speciale, da allegare a pena d'esclusione, per partecipare alla gara;
- specificazione se si tratta di offerta per persona da nominare;

b) attestazione che il sottoscrittore si trova nel pieno e libero godimento dei diritti civili e politici;

c) attestazione, resa dal soggetto interessato se persona fisica o da ciascuno dei suoi legali rappresentanti e procuratori se si tratta di persona giuridica, nonché da ciascuno dei soci, se si tratta di società in nome collettivo, dei soci accomandatari se si tratta di società in accomandita semplice, degli amministratori muniti di potere di rappresentanza se si tratta di altro tipo di società, che non è pendente nei propri confronti procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge n. 1423/56 e s.m.i. e non sussiste alcuna delle cause ostative previste dall'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;

d) attestazione, resa dal soggetto interessato se persona fisica o da ciascuno dei suoi legali rappresentanti e procuratori se si tratta di persona giuridica, nonché da ciascuno dei soci, se si tratta di società in nome collettivo, dei soci accomandatari se si tratta di società in accomandita semplice, degli amministratori muniti di potere di rappresentanza se si tratta di altro tipo di società, che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del Codice di Procedura Penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale o per i reati di partecipazione ad un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio; tutti gli eventuali provvedimenti penali comunque pronunciati nei propri confronti vanno dichiarati dal concorrente.

e) attestazione, per le persone giuridiche, che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lett. c), del D. Lgs. 231/2001 e s.m.i. o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;

f) attestazione resa dal soggetto interessato, se persona fisica, o da ciascuno dei suoi legali rappresentanti e procuratori se si tratta di persona giuridica, nonché da ciascuno dei soci, se si tratta di società in nome collettivo, dei soci accomandatari se si tratta di società in accomandita semplice, degli amministratori muniti di potere di rappresentanza se si tratta di altro tipo di società, di non essere interdetto, inabilitato, fallito e che non sono in corso procedure per la dichiarazione di taluno di tali stati.

g) attestazione, per le imprese individuali o le società iscritte nel Registro delle Imprese, che l'impresa individuale o societaria è iscritta nel Registro delle Imprese e non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e che nei propri riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

3) dichiarazione, a pena di esclusione:

a) di aver preso conoscenza e di accettare integralmente tutte le condizioni riportate nel Bando di gara;

b) di impegnarsi a corrispondere il prezzo offerto in sede di gara secondo le modalità di pagamento contenute nel punto J. del bando stesso;

4) fotocopia del documento di identità del/i sottoscrittore/i;

5) per chi agisce per procura speciale: originale o copia conforme all'originale della relativa procura notarile;

6) ricevuta del versamento di una cauzione, a pena di esclusione, prestata mediante bonifico o deposito in favore dell'Ente, a garanzia delle obbligazioni derivanti dalla presentazione dell'offerta e dall'aggiudicazione (ivi compresi la stipula del Contratto di Cessione e il pagamento del prezzo per la cessione) secondo le modalità e nei termini di cui al successivo punto G.

La predetta cauzione dovrà essere di importo pari al 10% del prezzo a base d'asta.

7) documentazione attestante il versamento di € 20,00=, a titolo di contributo per il funzionamento dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (deliberazione AVCP 21 dicembre 2011).

Per eseguire il pagamento, indipendentemente dalla modalità di versamento utilizzata, è comunque necessario iscriversi on line al "servizio di Riscossione" raggiungibile all'indirizzo <http://contributi.avcp.it>.

L'utente iscritto per conto dell'operatore economico dovrà collegarsi al servizio con le credenziali da questo rilasciate e inserire il codice CIG che identifica la procedura alla quale l'operatore economico rappresentato intende partecipare. Il sistema consentirà il pagamento diretto mediante carta di credito oppure la produzione di un modello da presentare a uno dei punti vendita Lottomatica Servizi, abilitati a ricevere il pagamento. Pertanto sono consentite le seguenti modalità di pagamento della contribuzione:

- *online* mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. Per eseguire il pagamento sarà necessario collegarsi al "Servizio riscossione" e seguire le istruzioni a video oppure il manuale del servizio.

A riprova dell'avvenuto pagamento, l'utente otterrà la ricevuta di pagamento, da stampare e allegare all'offerta, all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione. La ricevuta potrà inoltre essere stampata in qualunque momento accedendo alla lista dei "pagamenti effettuati" disponibile on line sul "Servizio di Riscossione";

- in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. All'indirizzo <http://www.lottomaticaservizi.it> è disponibile la funzione "Cerca il punto vendita più vicino a te" e la voce "contributo AVCP" tra le categorie di servizio previste dalla ricerca. Lo scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà essere allegato in originale all'offerta.

Ulteriori chiarimenti sono disponibili sul sito <http://www.autoritalavoripubblici.it/>

N.B. Il termine per i partecipanti per effettuare il versamento coincide con la data di presentazione dell'offerta. La mancata presentazione della ricevuta di versamento, con le modalità sopra indicate, è condizione di esclusione dalla procedura di selezione, ai sensi dell'art. 1, comma 67, della L. 266/2005, richiamato dall'art. 3, comma 2, della deliberazione AVCP del 21 dicembre 2011. Non è ammessa integrazione.

N.B. Sono ammesse offerte:

- per procura speciale, da presentare, a pena di esclusione, in originale o copia autentica, purché sia stata conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata; non sono validi i mandati di procura generale né le semplici deleghe;
- per persona da nominare, secondo le modalità di cui all'art. 81 del R.D. 827/1924, di seguito riportate:

L'offerente, purché egli stesso abbia i requisiti necessari per essere ammesso agli incanti e il deposito a cauzione sia a lui intestato, può dichiarare la persona all'atto dell'aggiudicazione provvisoria, ovvero entro il termine di tre giorni dall'aggiudicazione stessa, presentando contestualmente identica garanzia, con gli stessi requisiti di cui al punto G., validamente prestata nell'interesse della persona da nominare, che andrà a sostituire a tutti gli effetti l'analogo cauzione presentata dall'offerente.

Qualora l'offerente non renda la prevista dichiarazione nel termine utile - ovvero la persona dichiarata non accetti al momento dell'aggiudicazione, se presente alla stessa, o entro i tre giorni successivi, ovvero non abbia i requisiti necessari per concorrere all'asta o in generale per assumere obbligazioni o per stipulare contratti - l'offerente stesso sarà considerato, a tutti gli effetti legali, come vero ed unico aggiudicatario.

La Busta "B - Offerta" dovrà contenere:

1) l'offerta economica, dovrà essere redatta in bollo (€ 14,62=) in lingua italiana, sottoscritta dal rappresentante legale e dovrà specificare , a pena di esclusione:

a) l'indicazione, oltre che in cifre anche in lettere, del prezzo offerto per l'intero pacchetto azionario oggetto di cessione, ai sensi del bando di gara. Non saranno ammesse offerte parziali, condizionate, indeterminate ovvero recanti cancellazioni, aggiunte o correzioni non espressamente approvate con postilla firmata dall'offerente. In caso di discordanza tra l'importo in cifre e quello in lettere, sarà tenuta valida l'offerta più vantaggiosa per l'Amministrazione;

b) la dichiarazione che l'offerta economica presentata è incondizionata, ferma, vincolante, irrevocabile ai sensi dell'art. 1329 c.c. fino a 365 giorni dalla data di scadenza di presentazione delle offerte prevista dal bando di gara.

F. SISTEMA DI AGGIUDICAZIONE

La gara sarà aggiudicata col metodo dell'asta pubblica, ai sensi dell'art. 73, comma 1, lettera c) del R.D. n. 827/1924 e s.m.i., da effettuarsi col metodo delle «offerte segrete», da porre a confronto con il prezzo a base d'asta, come indicato nella tabella 2) in premessa al presente bando.

L'aggiudicazione avrà luogo in favore del soggetto che, in possesso dei requisiti richiesti, avrà offerto il prezzo più elevato rispetto a quello posto a base d'asta. Non sono ammesse offerte al ribasso.

L'aggiudicazione avverrà in seduta pubblica, che si terrà presso la Sede Centrale della Provincia di Arezzo, ubicata in Piazza Libertà 3, 52100 AREZZO, (il giorno e l'ora stabiliti saranno comunicati, con le modalità di cui al successivo punto M) a mezzo pubblicazione sul sito dell'ente: www.provincia.aretzo.it), alla presenza di apposita Commissione.

La Commissione, constatata la conformità formale dei plichi rispetto a quanto stabilito dal bando, nonché l'integrità degli stessi, procederà alla verifica della documentazione presentata,

all'ammissione delle offerte idonee ed alla successiva apertura delle buste contenenti le offerte economiche.

La Commissione procederà, quindi, alla lettura delle offerte economiche, tra quelle valide pervenute, indicando, poi, tra le valide pervenute, quelle con prezzo più alto rispetto alla base d'asta. Quindi procederà all'aggiudicazione provvisoria in favore del concorrente che, in possesso dei requisiti richiesti, abbia offerto il maggior prezzo rispetto a quello a base d'asta.

La gara, sarà aggiudicata anche in caso di una sola offerta utile e valida, purché superiore o uguale al prezzo a base d'asta. Le offerte inferiori al prezzo a base d'asta non saranno considerate valide e saranno escluse dalla gara.

Nel caso di parità di offerta tra due o più concorrenti, tutti in possesso dei necessari requisiti, e che risultasse essere anche l'offerta più alta, la Commissione inviterà i concorrenti che hanno proposto il medesimo prezzo migliore a far pervenire, entro il termine stabilito nella medesima seduta pubblica, una ulteriore offerta migliorativa. In caso di ulteriore parità si procederà, allo stesso modo, fino ad ottenere il prezzo più elevato.

Dell'esito della procedura di aggiudicazione sarà redatto apposito verbale, a cura del segretario della Commissione.

L'aggiudicazione provvisoria al soggetto che avrà presentato l'offerta più alta, avrà effetti obbligatori e vincolanti per l'aggiudicatario, mentre per la Provincia di Arezzo gli obblighi sono subordinati all'espletamento della procedura prevista per la verifica dei requisiti necessari alla stipula contrattuale, che abbia condotto ad un esito positivo, cui seguirà il provvedimento di aggiudicazione definitiva.

La Provincia di Arezzo si riserva comunque la facoltà di sospendere o revocare, in qualunque momento, la procedura e/o di non procedere alla vendita, a suo insindacabile giudizio, senza che possa esser avanzata alcuna pretesa o responsabilità nei suoi confronti.

Per quanto non previsto si renderanno applicabili le disposizioni di cui agli art. 76 e ss. del R.D. 827/1924 e s.m.i.

G. GARANZIE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

I concorrenti sono obbligati a costituire una cauzione ai sensi dell'art. 54 del R.D. 827/1924, pari al 10% tenuto conto del prezzo a base d'asta.

La cauzione, prestata mediante bonifico o deposito intestato alla Provincia di Arezzo, servizio Tesoreria, a garanzia delle obbligazioni derivanti dalla presentazione dell'offerta e dall'aggiudicazione, ivi compresi la stipula del Contratto di Cessione e il pagamento del prezzo per la cessione, dovrà essere depositata presso la Tesoreria della Provincia, Banca Etruria, Ag 15, Corso Italia n. 177 – Arezzo, IBAN: IT33R0539014100000001110001.

Il pagamento potrà essere effettuato soltanto mediante conto dedicato, secondo quanto previsto dall'art. 3 della medesima legge; sono esclusi i pagamenti e i depositi in contanti. A tal fine, dovranno preventivamente essere comunicati alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

La mancata costituzione del deposito cauzionale determina la revoca del contratto e l'acquisizione della cauzione stessa da parte della stazione appaltante, che aggiudica la cessione al concorrente che segue nella graduatoria.

H. DIRITTO DI PRELAZIONE A FAVORE DEI SOCI

A seguito dell'aggiudicazione provvisoria, La Provincia di Arezzo provvederà a notificare, nelle forme statutariamente previste le condizioni di vendita determinatesi a seguito dell'aggiudicazione provvisoria e, prima di procedere all'aggiudicazione definitiva, dovrà

attendere la scadenza dei termini per l'esercizio dei diritti dei soci in relazione alle clausole di prelazione, nonché alle eventuali clausole di gradimento previste dallo statuto societario (all. A).

In relazione alla sussistenza delle eventuali clausole di prelazione e/o di gradimento, relative alle azioni di gara, **l'aggiudicatario provvisorio non potrà vantare nei confronti della Provincia di Arezzo alcun diritto o titolo all'aggiudicazione definitiva e/o alla stipulazione del contratto di cessione, nel caso in cui gli altri soci della Società si siano avvalsi del suddetto diritto loro spettante e/o nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione abbia motivatamente negato l'eventuale gradimento.** Qualora gli aventi diritto esercitino la predetta prelazione e/o il Consiglio di Amministrazione delle singole società interessate neghi motivatamente l'eventuale gradimento, l'aggiudicatario provvisorio avrà diritto alla restituzione del deposito cauzionale e non potrà avanzare altra pretesa nei confronti della Provincia di Arezzo.

I. STIPULAZIONE DEL CONTRATTO DI CESSIONE

Decorsi i termini stabiliti dallo statuto societario (all. A) per l'esercizio dei diritti di prelazione e/o di gradimento, come sopra esplicitati, senza che alcuno degli aventi titolo li abbia esercitati, si procederà all'aggiudicazione definitiva.

La Provincia di Arezzo comunicherà con lettera raccomandata A/R, l'esito all'aggiudicatario provvisorio ed a ciascuno degli altri concorrenti ammessi. L'aggiudicatario sarà contestualmente invitato ad indicare, entro **10 (DIECI)** giorni dalla data di ricezione della missiva, il nome del Notaio o Istituto di Credito o intermediario abilitato, presso il quale intenda effettuare la stipulazione del contratto di cessione.

La mancata e non giustificata designazione del Notaio o Istituto di Credito o intermediario abilitato nel termine e/o la mancata e non giustificata presentazione dell'aggiudicatario alla firma del contratto, che comunque dovrà avvenire entro il termine di **40 (QUARANTA)** giorni dalla data di aggiudicazione definitiva, comporta per l'aggiudicatario medesimo la decadenza dall'aggiudicazione, con conseguente violazione dei doveri di responsabilità precontrattuale in capo all'acquirente e il diritto per la Provincia di Arezzo di incameramento della cauzione, salvo azione di maggior danno da far valere in sede competente.

Tutte le spese contrattuali, ivi comprese le spese notarili, imposte, diritti, commissioni, etc. saranno integralmente a carico dell'aggiudicatario stesso, giusto art. 62 del R.D. 827/1924 e s.m.i.

J. PREZZO D'ACQUISTO

Il contraente deve provvedere al versamento dell'intero prezzo di vendita, a ciascuno dei soci di cui alla tabella 3 secondo le azioni da questi possedute nei seguenti conti di tesoreria entro la data della stipulazione del contratto, al netto della cauzione già incamerata dalla Provincia di Arezzo che sarà da quest'ultima scontata per intero, pena la perdita della cauzione stessa e la decadenza da ogni diritto conseguente l'aggiudicazione, fatti salvi i maggiori danni.

TABELLA 3 - Coordinate bancarie dei soci cedenti

SOCI	Coordinate bancarie
PROVINCIA DI AREZZO	IBAN: IT33R0539014100000001110001
UNIONE COMUNI PRATOMAGNO	IBAN: IT17C0616071480000000021C01

C.C.I.A.A. AREZZO	IBAN: IT83Q0539014111000001111001
COMUNE BUCINE	IBAN: IT11E0616071340000000006C01
COMUNE CASTELFRANCO DI SOPRA	IBAN: IT36X0881171380000000350000
COMUNE CASTIGLION FIBOCCHI	IBAN: IT19H0103071400000000030695
COMUNE CAVRIGLIA	IBAN: IT43U0103071420000000108575
COMUNE LATERINA	IBAN: IT53S0103071470000000068115
COMUNE LORO CIUFFENNA	IBAN: IT71E0881171480000000550000
COMUNE MONTEVARCHI	IBAN: IT47B01030715400000001657306
COMUNE PERGINE V.NO	IBAN: IT69I0103071550000000072225
COMUNE PIAN DI SCO'	IBAN: IT65N0616071560000006330001
COMUNE S. GIOVANNI V.NO	IBAN: IT86F0220871602 000040457659
COMUNE TERRANUOVA B.NI	IBAN: IT91O0616071660000000145C01
PROVINCIA DI FIRENZE	IBAN: IT81K0200802837000101176799
C.C.I.A.A. FIRENZE	IBAN: IT53F0616002800 000001392C01
COMUNE FIGLINE V.NO	IBAN: IT21S0616037850000000113C01
COMUNE INCISA V.NO	IBAN: IT31G0616037910000000003C01
COMUNE REGGELLO	IBAN: IT11P0616038020000000127C01
COMUNE RIGNANO SULL'ARNO	IBAN: IT11N0616038030 000000015C01
COMUNE PONTASSIEVE	IBAN: IT68A0616038010000000123C01

Copia della ricevuta di versamento e del deposito cauzionale dovranno esser esibite al Notaio o all'intermediario abilitato che interviene nella transazione, affinché ne sia dato atto nel contratto.

K. PUBBLICAZIONE

Il presente bando sarà pubblicato sul sito internet della Provincia di Arezzo, all'indirizzo www.provincia.aretzo.it, nonché all'Albo della Provincia di Arezzo.

L. ACCESSO ALLA DOCUMENTAZIONE DI GARA E NOTIZIE INTEGRATIVE

Sul sito internet, all'indirizzo www.provincia.aretzo.it, è disponibile il bando di gara. Ogni informazione e/o documentazione necessaria per la formulazione dell'offerta dovrà essere richiesta **esclusivamente via e-mail al RUP all'indirizzo mnibi@provincia.aretzo.it**, fatto salvo il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di privacy.

M. DATA DI SVOLGIMENTO DELLA GARA

La gara sarà esperita, in seduta pubblica, secondo le modalità del presente bando, presso la sede della Provincia di Arezzo, sita in Piazza della Libertà 3, 52100 AREZZO (AR). La data di svolgimento della gara sarà pubblicata, con anticipo di almeno 10 giorni a calendario, sul sito www.provincia.aretzo.it. La Provincia Arezzo si riserva, comunque, la facoltà di non procedere all'espletamento della gara ovvero di disporre il rinvio del termine predetto.

Possono presenziare alle sedute pubbliche i legali rappresentanti delle società o degli enti partecipanti o, in alternativa, le persone munite di specifica delega conferita dai rispettivi rappresentanti legali ovvero le persone fisiche che abbiano fatto richiesta di partecipare alla gara.

N. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il titolare del trattamento dei dati personali è la Provincia di Arezzo.

La Provincia di Arezzo opererà secondo quanto previsto dal D.Lgs. 196/03; la raccolta dei dati personali ha la finalità di consentire l'accertamento dell'idoneità dei concorrenti a partecipare al pubblico incanto. L'eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti costituirà motivo di esclusione dalla gara. Il trattamento dei dati verrà attuato mediante strumentazione manuale, informatica e telematica idonea e la loro conservazione avverrà tramite archivi cartacei ed informatici.

O. CONTROVERSIE

Per ogni controversia che dovesse insorgere con l'aggiudicatario sarà competente l'Autorità Giudiziaria del Foro di Arezzo.

Per tutto quanto non previsto dal presente avviso, sarà fatto riferimento al R.D. 23.05.1924, n. 827 e s.m.i., nonché a tutte le altre norme in materia ed al vigente regolamento sui contratti dell'Ente.

P. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i., responsabile del procedimento è il Direttore Generale Dr. Massimo Nibi.

Arezzo, lì 10/08/2012

IL DIRETTORE GENERALE
f.to Dr. Massimo Nibi

STATUTO
VALDARNO SVILUPPO S.P.A.

ART. 1
DENOMINAZIONE

E' costituita una società per azioni con la denominazione "VALDARNO SVILUPPO S.P.A."

ART. 2
SEDE

La società ha sede legale e amministrativa in Montevarchi,; con l'osservanza delle disposizioni di legge al riguardo, l'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e sopprimere succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove purché in Italia.

ART. 3
DURATA DELLA SOCIETA'

La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2020 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea dei soci.

ART. 4
OGGETTO DELLA SOCIETA'

La società ha lo scopo di promuovere iniziative per il rilancio economico e produttivo, anche attraverso la realizzazione di programmi di interesse pubblico di intesa con i soci interessati, destinato a favorire lo sviluppo dell'imprenditorialità e dell'occupazione prevalentemente nell'area del Valdarno superiore comprendente il territorio dei comuni di: Bucine, Cavriglia, Castelfranco di Sopra, Castiglion Fibocchi, Laterina, Loro Ciuffenna, Montevarchi, Pergine Valdarno, Piandiscò, San Giovanni Valdarno, Terranuova Bracciolini e comuni contigui (per la provincia di Arezzo), Figline Valdarno, Incisa Valdarno, Reggello, Rignano sull'Arno, Pontassieve e comuni contigui (per la provincia di Firenze). Per il raggiungimento dello scopo sociale la Società svolge attività di consulenza e assistenza verso operatori, sia privati che pubblici, per la messa a punto e la gestione di progetti che possano incentivare la nascita di nuove imprese, la diffusione dell'innovazione e lo sviluppo di imprese già esistenti ed operanti. In particolare, la Società potrà svolgere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti attività:

- gestire immobili di proprietà e/o posseduti a titolo di usufrutto, comodato, locazione, uso, concessione, al fine di realizzare strutture di locazione per nuove iniziative, per iniziative innovative e/o per lo sviluppo e la riorganizzazione di iniziative esistenti;
- l'acquisizione, la costruzione e la gestione di aree attrezzate;
- la compravendita, la realizzazione e gestione di immobili pubblici e privati;
- predisporre, gestire ed affiancare iniziative di formazione imprenditoriale e

- professionale;
- predisporre studi di fattibilità tecnica, economica e finanziaria di nuove iniziative imprenditoriali e/o per la diversificazione e lo sviluppo di imprese esistenti;
 - assistere ed incentivare tecnicamente e finanziariamente l'avviamento, la diversificazione e/o lo sviluppo di iniziative imprenditoriali favorendone l'inserimento nel sistema produttivo
 - promuovere direttamente e indirettamente i marchi e le attività produttive soprattutto sui mercati internazionali;
 - erogare direttamente o avvalendosi delle prestazioni di altri soggetti dotati di specifiche competenze, servizi di consulenza e assistenza, alle imprese ed agli Enti pubblici, in materia di innovazione, trasferimento e protezione di tecnologia, accesso a fonti di finanziamento italiane ed estere, fusioni e/o joint – ventures con altre imprese italiane ed estere;
 - promuovere tutte quelle attività legate a favorire i processi di sviluppo economico del territorio consistenti anche nel realizzare e gestire servizi, nonché progettare e gestire i programmi di riorganizzazione a favore degli Enti Pubblici locali e di aziende di interesse pubblico;
 - stipulare convenzioni, in Italia e all'estero, con università, centri ed istituti di ricerca e banche dati per la raccolta e la diffusione di informazioni in materia economica e tecnologica;
 - organizzare, nell'ambito delle proprie finalità istituzionali, ricerche studi e convegni promovendo la pubblicazione di dati, analisi della vigente normativa, riviste, monografie come consentito. Lo svolgimento delle attività indicate al comma precedente dovrà ispirarsi al principio di sussidiarietà evitando, per quanto possibile, sovrapposizioni di funzioni rispetto alla compagine societaria.

La società potrà operare, mediante accordi di programma od altri atti di programmazione con i comuni. La società opererà in sintonia con le linee derivanti dagli atti e dagli indirizzi della programmazione dello sviluppo locale al fine di valorizzare le risorse endogene per favorire il lavoro ed il consolidamento di attività economiche ed al fine di mantenere e sviluppare i livelli occupazionali. La società potrà compiere le operazioni commerciali, finanziarie ed immobiliari ritenute dagli amministratori necessarie o utili per il raggiungimento dell'oggetto sociale, potrà assumere sia direttamente che indirettamente interessenze e partecipazioni in altre società ed imprese, consorzi, associazioni, fondazioni, od enti senza fini di lucro o altri organismi aventi oggetto analogo, connesso o complementare al proprio, potrà compiere tutti gli atti e stipulare tutti i contratti ritenuti necessari o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, nonché potrà svolgere le attività previste dall'art. 5 della Legge 317/91 e dall'art. 17 della legge 240/81. Restano escluse dall'oggetto sociale le attività per legge riservate alle S.I.M. ai sensi dell'art. 1 della Legge 197/91, nonché tutte le altre attività finanziarie per legge riservate ad intermediari finanziari specializzati ed iscritti in particolari albi e/o elenchi ed in particolare quelle previste dalla legge 197/91 e dal D.Lgs 385/93 e dalla deliberazione di attuazione del C.I.C.R. del 3 marzo 1994 pubblicata nella G.U. n. 58 dell'11 marzo 1994.

La società può usufruire delle agevolazioni previste dalle leggi regionali, nazionali e comunitarie. La società, nell'espletamento della propria attività, privilegerà il ricorso a

procedure di evidenza pubblica.

ART.5 DOMICILIO

Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dai libri sociali.

ART.6 SOCI

Il numero dei soci non è limitato, ma non potrà essere inferiore a 5.
Possono divenire soci della Società gli Enti Locali, gli Enti di diritto pubblico, la Regione Toscana, imprese agricole, artigiane, industriali, del turismo, del commercio, di servizi, di credito e della cooperazione, le società e i consorzi in genere, le Organizzazioni dell'industria, dell'agricoltura, dell'artigianato, del commercio e della cooperazione, nonché banche ed istituti di credito operanti nel territorio. Le organizzazioni suddette possono partecipare direttamente o tramite loro strumenti o società operative.

ART.7 AMMISSIONE DEI SOCI

Ove non abbia partecipato sin dall'inizio alla costituzione della società, chi intende essere ammesso in qualità di socio dovrà presentare all'Organo Amministrativo domanda scritta contenente:

- l'indicazione della denominazione o ragione sociale;
- l'indicazione del numero delle azioni corrispondenti alla quota di capitale che intende sottoscrivere;
- accettazione dell'eventuale sovra-prezzo stabilito nei termini di legge;
- dichiarazione di attenersi al presente statuto e alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

La domanda dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante.

Sulla domanda di ammissione provvede l'Organo Amministrativo entro trenta giorni dalla data della presentazione della stessa con delibera motivata ai sensi dell'art. 6.

ART.8 RECESSO

Il diritto di recesso spetta nei casi inderogabilmente previsti dalla legge. Il diritto di recesso non compete ai soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

- a) la proroga del termine
- b) l'introduzione, la modifica o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli

azionari.

I soci hanno altresì diritto di recedere dalla società in relazione al disposto degli art. 6 e 7 del presente statuto.

Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera inviata con lettera raccomandata.

La raccomandata deve essere inviata entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che legittima il recesso, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento, del numero e della categoria delle azioni per le quali il diritto di recesso viene esercitato.

Le azioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute ed i relativi titoli, se emessi, devono essere depositati presso la sede sociale. Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel libro dei soci.

Il recesso non può essere esercitato, e se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società. Il socio ha diritto alla liquidazione delle azioni per le quali esercita il recesso.

Il valore delle azioni è determinato dagli amministratori, sentito il parere degli organi di controllo, tenuto conto della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali, nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni. I soci hanno diritto di conoscere la determinazione del valore sopra indicato nei termini di legge. Ciascun socio ha diritto di prendere visione della determinazione di valore di cui sopra e ottenerne copia a sue spese.

Qualora il socio, contestualmente alla dichiarazione di esercizio del recesso si opponga alla determinazione del valore da parte dell'organo amministrativo, il valore di liquidazione è determinato, entro novanta giorni dall'esercizio del diritto di recesso, tramite relazione giurata di un esperto nominato dal tribunale nella cui circoscrizione ha sede la società, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente. Si applica l'art. 1349 comma primo c.c.

Gli amministratori offrono in opzione le azioni del socio recedente agli altri soci in proporzione al numero delle azioni possedute. Se vi sono obbligazioni convertibili, il diritto d'opzione spetta anche ai possessori di queste in concorso con i soci, sulla base del rapporto di cambio.

L'offerta di opzione è depositata presso il registro delle imprese entro quindici giorni dalla determinazione definitiva del valore di liquidazione, prevedendo un termine per l'esercizio del diritto d'opzione non inferiore a trenta giorni e non superiore a novanta giorni dal deposito dell'offerta. Coloro che esercitano il diritto d'opzione, purchè ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nell'acquisto delle azioni che siano rimaste inoplate.

Le azioni inoplate possono essere collocate dall'organo amministrativo anche presso terzi. In caso di mancato collocamento delle azioni, le azioni del socio che ha esercitato il diritto di recesso vengono rimborsate mediante acquisto dalla società utilizzando riserve disponibili anche in deroga a quanto previsto dall'art. 2357, comma terzo c.c.

Qualora non vi siano utili o riserve disponibili, e non sia possibile ridurre il capitale sociale da parte dell'Organo Amministrativo, deve essere convocata l'assemblea straordinaria per deliberare lo scioglimento della società o la sua ricapitalizzazione.

Alla deliberazione di riduzione del capitale sociale si applicano le disposizioni dell'art. 2445 comma secondo, terzo e quarto c.c.; ove l'opposizione sia accolta la società si scioglie.

ART.9
CAPITALE SOCIALE

Il Capitale Sociale è di euro 711.975,00 ed è diviso in numero 28.479 azioni del valore nominale di euro 25,00 ciascuna. Le azioni sono rappresentate da titoli azionari. La società per il conseguimento dello scopo sociale, oltre al proprio capitale sociale e alle riserve, potrà avvalersi, dei contributi dati dalla U.E., dallo Stato, dagli Enti Pubblici o privati o da società italiane od estere. Il capitale sociale potrà essere aumentato in relazione alle esigenze di sviluppo della società, ivi compreso l'ingresso di nuovi soci, con apposita deliberazione dell'assemblea straordinaria.

Il diritto di opzione potrà essere escluso o limitato a vantaggio dei soggetti che hanno richiesto di partecipare alla società, in conformità con l'art. 2441 V° comma c.c.

L'assemblea straordinaria dei soci potrà altresì attribuire all'organo amministrativo la facoltà di aumentare una o più volte il capitale fino a un ammontare determinato e per un periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione.

ART. 10
AZIONI

Le azioni sono indivisibili e ogni azione dà diritto ad un voto.

La qualità di azionista costituisce, di per sé sola, adesione all'atto costitutivo e al presente statuto.

Le azioni sono nominative.

ART.11
ALIENAZIONE DELLE AZIONI E DIRITTO DI OPZIONE

Il socio che intenda trasferire in tutto o in parte le proprie azioni e/o diritti di opzione a qualsiasi titolo dovrà offrirle in prelazione, a mezzo lettera raccomandata, agli altri soci che hanno diritto di acquistarle con preferenza rispetto ai terzi, in proporzione alle azioni già possedute alle condizioni già pattuite.

Il socio interessato all'acquisto deve, entro quaranta giorni dal ricevimento dell'offerta, confermare con lettera raccomandata indirizzata al cedente e comunicata per conoscenza agli altri soci di voler esercitare la prelazione per la quota di sua spettanza precisando altresì se e quante azioni in più intende acquistare in caso di rinuncia di altri soci.

Il socio che non ha comunicato nei termini di voler esercitare il diritto di prelazione è considerato rinunciante.

Qualora il numero delle azioni per le quali è stata regolarmente esercitata la prelazione rimanga inferiore a quello dell'offerta per la parte non optata l'offerente è libero di cedere le proprie azioni a terzi, alla luce delle procedure di ammissione di cui all'art. 7.

L'eventuale rinuncia di un socio al suddetto diritto di prelazione implica la redistribuzione pro quota agli altri soci dello stesso diritto nei termini sopra fissati.

Addivenendosi ad aumenti di capitale e fermo il disposto dell'art.7, le azioni di nuova emissione sono offerte in opzione agli azionisti in proporzione al numero delle azioni

possedute, secondo le modalità ed i termini previsti all'art. 2441 C.C..

Il diritto di opzione non spetta per le azioni di nuova emissione che, secondo la deliberazione di aumento del capitale sociale, devono essere liberate mediante conferimento in natura.

I versamenti sulle azioni sottoscritte sono richiesti dall'Organo Amministrativo secondo un piano di versamenti approvato dall'Organo stesso.

A carico dei soci in ritardo nei pagamenti lo stesso Organo Amministrativo stabilirà la misura dell'interesse da corrispondere.

Rimane comunque fermo il disposto dell'art. 2344 del Codice Civile.

In ottemperanza di quanto previsto all'art. 7 i nuovi soci che hanno ottenuto l'ammissione da parte dell'Organo Amministrativo e hanno proceduto al versamento della quota di capitale sottoscritta sono considerati soci a tutti gli effetti e hanno diritto di opzione come gli altri azionisti in caso di deliberazione di aumento.

L'offerta di opzione, qualora essa non venga totalmente esercitata contestualmente alla deliberazione di aumento, deve essere pubblicata nel registro delle imprese e il diritto di opzione stesso potrà essere esercitato entro trenta giorni dalla pubblicazione stessa.

ART 12 FINANZIAMENTI

La società potrà acquisire dai soci versamenti (con o senza obbligo di rimborso) e finanziamenti (sia a titolo oneroso che a titolo gratuito) nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il Pubblico.

ART.13 OBBLIGAZIONI

La Società può emettere obbligazioni anche convertibili, nel rispetto di quanto stabilito dagli articoli 2410, 2420 bis e seguenti del Codice Civile e potrà altresì delegare l'emissione di obbligazioni anche convertibili all'organo Amministrativo nei limiti, nei termini e con le modalità stabilite dalla legge.

ART. 14 ORGANI

Sono organi della società:

- l'Assemblea dei soci;
- Il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico;
- Il Collegio sindacale.

ART. 15

COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea è ordinaria e straordinaria.

L'assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente statuto.

Sono inderogabilmente riservate alla competenza dell'assemblea ordinaria:

- a) l'approvazione del bilancio d'esercizio;
- b) la nomina e la revoca degli amministratori
- c) la nomina dei sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale, e quando previsto, del soggetto al quale è demandato il controllo contabile;
- d) la determinazione del compenso degli amministratori e dei sindaci;
- e) la deliberazione sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci.

Delibera altresì sugli altri oggetti attribuiti dalla legge e dal presente statuto

Sono di competenza dell'assemblea straordinaria:

- a) le modifiche dello statuto;
- b) la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei liquidatori
- c) le altre materie ad essa attribuite dalla legge e dal presente statuto

ART 16 CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centottanta giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società. L'assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune in cui è posta la sede sociale purché nella Regione Toscana.

L'Assemblea è convocata dall'Organo Amministrativo mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, che deve essere comunicato ai soci, ai Consiglieri e ai Sindaci, con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea.

La convocazione dell'Assemblea può essere effettuata su motivata richiesta da un numero di soci rappresentante almeno un decimo (1/10) del capitale sociale e nella domanda sono indicati gli argomenti da trattare.

Nello stesso avviso di convocazione potrà essere prevista una data di seconda convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente l'assemblea non risulti legalmente costituita. L'assemblea in seconda convocazione non può tenersi il medesimo giorno dell'assemblea di precedente convocazione.

In mancanza delle formalità suddette, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita, quando è rappresentato l'intero capitale sociale e sono intervenuti la maggioranza dei componenti dell'Organo Amministrativo del Collegio Sindacale.

ART. 17
LEGITTIMAZIONE A PARTECIPARE ALLE ASSEMBLEE

I soci devono esibire le proprie azioni al fine di dimostrare la legittimazione a partecipare all'assemblea, salvo che sia stato effettuato il deposito di cui al secondo comma dell'art. 2370 c.c..

Gli amministratori in seguito all'esibizione o al deposito dei titoli o della relativa certificazione sono tenuti ad iscrivere nei libri sociali coloro che non risultino essere in essi iscritti.

Qualora non siano stati emessi i certificati azionari, la legittimazione a partecipare all'assemblea è data dall'iscrizione a libro soci.

ART. 18
RAPPRESENTANZA DEL SOCIO IN ASSEMBLEA

Ogni azionista, che abbia il diritto di intervenire all'assemblea, può farsi rappresentare, solo per singole assemblee e con validità anche per le successive convocazioni, da altri, anche non azionista, designato mediante delega scritta, salvi i divieti e le esclusioni previsti dalle leggi vigenti.

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle singole deleghe ed in genere il diritto di intervento all'assemblea.

ART. 19
PRESIDENTE E SEGRETARIO DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico, o da altra persona designata a maggioranza dall'assemblea.

L'assemblea nomina un segretario anche non socio ed occorrendo uno o più scrutatori anche non soci. Non occorre l'assistenza del segretario nel caso in cui il verbale sia redatto da un notaio.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni. Per quanto concerne la disciplina dei lavori assembleari, l'ordine degli interventi, le modalità di trattazione dell'ordine del giorno, il presidente ha il potere di proporre le procedure che possono però essere modificate con voto della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

ART. 20
ASSEMBLEA ORDINARIA DETERMINAZIONE DEI QUORUM

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale; in seconda convocazione qualsiasi sia la parte di capitale sociale rappresentata dai soci intervenuti.

Sia in prima che in seconda convocazione essa delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci presenti e aventi diritto al voto.

Tuttavia non si intende approvata la delibera che rinuncia o che transige sull'azione di

responsabilità nei confronti degli amministratori, se consta il voto contrario di almeno un quinto del capitale sociale.

ART. 21 ASSEMBLEA STRAORDINARIA DETERMINAZIONE DEI QUORUM

L'Assemblea straordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita e delibera con il voto favorevole di più della metà del capitale sociale.

In seconda convocazione l'assemblea straordinaria è validamente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale sociale rappresentato in assemblea.

Tuttavia, anche in seconda convocazione, è comunque richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più di un terzo del capitale sociale per le deliberazioni concernenti il cambiamento dell'oggetto sociale, la trasformazione della società, la proroga della società, la revoca dello stato di liquidazione, il trasferimento della sede sociale all'estero e l'emissione delle azioni privilegiate.

ART. 22 PROCEDIMENTO ASSEMBLEARE

L'assemblea deve svolgersi con modalità tali che tutti coloro che hanno il diritto di parteciparvi possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto. Le modalità di svolgimento dell'assemblea non possono contrastare con le esigenze di una corretta e completa verbalizzazione dei lavori.

Le deliberazioni delle assemblee ordinarie debbono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario redatti a norma di legge.

I verbali delle assemblee straordinarie debbono essere redatti da un Notaio.

ART. 23 DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA

Il voto segreto non è ammesso. Il voto non riconducibile ad un socio è un voto non espresso. Le deliberazioni sono validamente prese per alzata di mano, a meno che la maggioranza non richieda la votazione per appello nominale.

Le nomine alle cariche sociali possono avvenire per acclamazione, se nessun azionista vi si oppone.

ART. 24 ANNULLAMENTO DELLE DELIBERAZIONI ASSEMBLEARI

L'azione di annullamento delle delibere può essere proposta dall'organo amministrativo, dall'organo di controllo o dai soci assenti, dissenzienti od astenuti, quando possiedono, anche congiuntamente, il cinque per cento del capitale sociale avente il diritto di voto con

riferimento alla deliberazione impugnabile

ART.25
COMPOSIZIONE DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 9 (nove), o da un Amministratore Unico.

ART.26
NOMINA E SOSTITUZIONE DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

Spetta all'assemblea ordinaria provvedere alla determinazione del numero dei componenti l'organo amministrativo e alla loro nomina.

Gli amministratori durano in carica per il periodo stabilito alla loro nomina e comunque non oltre tre esercizi e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea (o nell'atto costitutivo). Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea.

Qualora venga meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, l'intero consiglio si intende decaduto.

In tal caso, l'assemblea per la nomina del nuovo consiglio è convocata d'urgenza dagli amministratori rimasti in carica. Qualora vengano a cessare tutti gli amministratori, l'assemblea per la nomina dell'intero consiglio deve essere convocata d'urgenza dal collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

Il venire meno della sussistenza dei requisiti di legge costituisce causa di decadenza dell'amministratore.

ART.27
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il consiglio di amministrazione, nella prima adunanza successiva alla sua nomina, elegge tra i propri componenti il presidente, ove non vi abbia provveduto l'assemblea.

Il consiglio di amministrazione può inoltre eleggere un Vice Presidente che sostituisca il Presidente nei casi di assenza o impedimento e può nominare un Amministratore Delegato con compiti specifici.

Se nel corso dell'esercizio viene a mancare il Presidente, gli altri Amministratori provvedono a nominarlo.

Il presidente del consiglio di amministrazione convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

ART. 28
DELIBERE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario e quando ne sia fatta domanda scritta da almeno un terzo dei suoi membri o dal Collegio dei Sindaci.

La convocazione con indicazione del giorno, del luogo, dell'ora e delle materie da trattarsi, deve essere fatta con Raccomandata A.R., o tramite fax, e spedita almeno 8 (otto) giorni prima di quello dell'adunanza, salvo i casi di urgenza per i quali può osservarsi un termine più breve e l'invito può essere diramato anche telegraficamente.

In ogni caso sono validamente costituiti, in assenza delle precedenti formalità, i consigli di amministrazione nei quali sono presenti tutti gli amministratori e l'intero collegio sindacale e nessuno di essi dichiara di non essere informato sugli argomenti da trattare.

Il consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri presenti. In caso di parità, prevale il voto di chi presiede.

I consiglieri astenuti o che si siano dichiarati in conflitto di interessi non sono computati ai fini del calcolo della maggioranza.

Le riunioni del consiglio sono presiedute dal presidente e, in sua assenza dal Vice Presidente – se nominato – o, in mancanza di questi dal Consigliere più anziano per carica o, in subordine, per età.

Il voto non può essere dato per rappresentanza.

ART. 29

COMPETENZA E POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione della società e, più segnatamente, ha la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione e il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto gli atti che la legge e lo Statuto riservano all'Assemblea.

In particolare l'Organo Amministrativo:

- redige il bilancio di esercizio;
- può nominare, all'interno del Consiglio, un Amministratore Delegato, e/o uno o più Consiglieri Delegati, e/o altro procuratore, determinandone i poteri;
- può nominare un Direttore;
- conferisce ad uno o più membri del Consiglio deleghe per singoli atti o categorie di atti.

Al consiglio spetta comunque il potere di controllo e di avocare a sé le operazioni rientranti nella delega, oltre che il potere di revocare le deleghe.

Sono inoltre attribuite all'organo amministrativo le seguenti competenze:

- a) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio;
- b) l'adeguamento dello statuto sociale a disposizioni normative.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione risultano da processi verbali che, trascritti su apposito libro, tenuto a norma di legge, vengono firmati dal Presidente della seduta e dal

Segretario.

Dei verbali possono essere rilasciate copie o estratti ai sensi di legge.

ART. 30
DIVIETO DI CONCORRENZA

Gli amministratori sono tenuti all'osservanza del divieto di concorrenza secondo quanto previsto dall'articolo 2390 c.c.

ART. 31
RAPPRESENTANZA SOCIALE

La rappresentanza della società spetta all'Amministratore Unico, al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, se nominato, al vice Presidente, in caso di assenza o impedimento del Presidente.

Spetta altresì ai consiglieri muniti di delega del consiglio nei limiti della delega stessa.

Possono essere nominati institori e procuratori per determinati atti o categorie di atti.

In ogni caso, quando il soggetto nominato non fa parte del consiglio di amministrazione, l'attribuzione del potere di rappresentanza della società è regolata dalle norme in tema di procura.

La rappresentanza della società in liquidazione spetta al liquidatore o al presidente del collegio dei liquidatori e agli eventuali altri componenti il collegio di liquidazione con le modalità e i limiti stabiliti in sede di nomina.

ART.32
REMUNERAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

Ai membri del consiglio di amministrazione o all'Amministratore Unico spettano il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio e un gettone di presenza, per la partecipazione alle sedute del Consiglio di Amministrazione, il cui importo è stabilito dall'assemblea.

Può inoltre essere riconosciuto dall'assemblea agli amministratori investiti di particolari cariche, un emolumento singolo o complessivo, unico o periodico, fisso o variabile.

In caso di importo complessivo la remunerazione individuale è stabilita dal Consiglio di Amministrazione sentito il parere del Collegio Sindacale.

ART. 33
CONTROLLO DELLA SOCIETA'

Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento ed esercita altresì il controllo contabile.

L'assemblea elegge il collegio sindacale, costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti, ne nomina il presidente e ne determina per tutta la durata dell'incarico il compenso.

I componenti il collegio sindacale sono scelti tra i soggetti di cui all'art. 2409 – bis c.c.,, Per tutta la durata del loro incarico i sindaci debbono possedere i requisiti di cui all'art. 2409 – quinquies c.c.. La perdita di tali requisiti determina la immediata decadenza del sindaco e la sua sostituzione con il sindaco supplente più anziano.

I sindaci scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

Il collegio sindacale si riunisce almeno ogni novanta giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei sindaci.

ART.34 BILANCIO E UTILI

L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) Dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio l'Organo Amministrativo provvede, in conformità alle prescrizioni di legge, alla formazione del progetto di bilancio sociale.

Eventuali utili netti di bilancio saranno ripartiti come segue:

- il 5% (cinque per cento) costituiranno riserva legale ai sensi dell'articolo 2430 del Codice Civile;
- il rimanente, salvo quanto deliberato dall'assemblea, costituirà riserva straordinaria da utilizzare esclusivamente, per il raggiungimento dell'oggetto sociale.

ART.35 SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

La società si scioglie per le cause previste dalla legge.

In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di trenta giorni dal loro verificarsi.

ART. 36 DISPOSIZIONI GENERALI

Eventuali controversie relative alla vita della Società od alla esecuzione ed interpretazione del presente statuto, insorte tra i soci e la società o solamente tra i soci, verranno risolte in via arbitrale da un Collegio Arbitrale, composto da tre membri nominati, a pena di nullità della clausola compromissoria, dal Presidente del Tribunale di Arezzo su richiesta della parte più diligente.

Per quanto non previsto si applicano le disposizioni del decreto legislativo 17 gennaio 2003 n.

5

ART. 37 RINVIO

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni di legge con particolare riferimento a quanto previsto dal vigente Codice Civile sulla stessa materia.

F.to: CARDI MARCO

F.to: PISAPIA ROBERTO

Bollo assolto ai sensi del Decreto 22/02/2007 mediante M.U.I.

Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo ai sensi

dell'art.23 comma 5 del D.lgs n.82/2005 che si trasmette ad uso Registro Imprese.

Registrato a Montevarchi il 15 novembre 2011.